



COMUNE DI CAIVANO

Provincia di Napoli

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza N° 1234
del 25.09.2008

Prot. 18228 del 25.09.08

IL SINDACO

Visto che in alcune zone del Comune di Caivano (NA) - in particolare Via Gaudiello e la Strada Provinciale SP498 già SS87 - si registrano sia nelle ore diurne che notturne comportamenti che creano condizioni di particolare disagio per la collettività, quali la prostituzione su strada e le connesse attività di lenocinio e di procacciamento di clienti

Considerato

- a) che i beni comunali appartengono all'intera collettività;
- b) che l'utilizzo improprio di strade, piazze e luoghi pubblici in genere (comprese le occupazioni indisciplinate del suolo pubblico) oltre a determinare intralcio alla pubblica viabilità comporta una palese alterazione del decoro urbano;
- c) che tali comportamenti, atti osceni ed occupazione di suolo, turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, la fruizione cui gli stessi sono destinati e comunque rendono difficoltoso e pericoloso l'accesso ad essi e pertanto non possono essere tutelati come espressione di libertà di circolazione;
- d) che l'accertamento dell'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici con offerta incondizionata a chiunque e senza alcuna cautela, determina una prognosi della situazione in termini di reale pericolosità sociale per violazione alla moralità pubblica ed al buon costume.
- e) che sono state denunciate a questa Amministrazione situazioni di intralcio alla circolazione stradale determinate dai comportamenti gravemente imprudenti di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, attratti da nudità o indumenti succinti si avvicinano alle prostitute per richiedere informazioni o per contrattare prestazioni
- f) che tale situazione suscita nella collettività una marcata insicurezza e determina un diffuso senso di allarme sociale anche per le conseguenze di carattere igienico e sanitario
- g) che il reato di favoreggiamento della prostituzione è ravvisabile in qualsiasi attività che renda possibile l'esercizio del meretricio di altra persona, ossia che risulti idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, realizzata con la consapevolezza di agevolare, con il proprio apporto, il commercio altrui del proprio corpo

Ritenuto

Corso Umberto I° n. 401 - Caivano (NA) - 081/8316930 - 081/8316936

e-mail: comandante@polizialocalecaivano.com

- h) che il disagio sopportato dai residenti nelle predette vie, soprattutto nelle ore notturne, rappresenta un pregiudizio grave ed imminente per la pubblica e privata incolumità;
- i) che è dovere dell'Amministrazione Comunale dissuadere i cittadini e non dal compimento di tali comportamenti e contestualmente garantire la pubblica igiene, l'immagine ed il decoro della città;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18/08/200 n. 267, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 del decreto legge n. 92 del 23/05/2008 convertito in legge 24/07/2008 n. 125, il quale testualmente prevede che:

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone Sua Eccellenza il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza;

Visto il vigente Regolamento Comunale;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni per violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali:

ORDINA

che dalle **24,00 del giorno 28 settembre 2008**, per tutti i giorni della settimana, nel territorio del Comune di Caivano **è fatto divieto**

- di porre in essere comportamenti, quali la prostituzione su strada, contrari all'ordine pubblico e lesivi del buon costume, occupando altresì, senza autorizzazione il suolo pubblico in modo tale da costituire intralcio alla pubblica viabilità e comunque violazione delle libertà personali costituzionalmente riconosciute;
- di contrarre, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, qualora non integrino fattispecie di reato, siano punite con una sanzione amministrativa fissata in un minimo di euro 100,00 ed in un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs n. 267/2000;

I trasgressori, colti in flagrante, provvedano altresì, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi

DISPONE

- **che** gli uffici competenti adottino tutti gli atti ed i provvedimenti necessari e consequenziali;
- **che** la predetta ordinanza sia preventivamente comunicata al Prefetto di Napoli e regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio;
- **che** sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante la pubblicazione a mezzo della stampa locale, mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Caivano e sui siti di maggiore rilevanza locale, nonché attraverso l'affissione di manifesti murali e volantini;
- **che** il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia siano incaricati della vigilanza e della perfetta osservanza della suddetta ordinanza;
- **che** la presente ordinanza sia trasmessa:
 - 1) al Comandante della Polizia Municipale e per conoscenza al Magistrato Dirigente del Tribunale di Napoli sez. dis. di Afragola, al Comandante della locale Tenenza dei Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Afragola, al Questore di Napoli.


RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3 comma IV° della legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

In alternativa, nel termine di gg. 120 dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Dr. Giuseppe PAPACCIOLI



Corso Umberto I° n. 401 - Caivano (NA) - 081/8316930 - 081/8316936

e-mail: comandante@polizialocalecaivano.com